

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5023 R	27 agosto 2003	ISTITUZIONI
Concerne		

**della Commissione della legislazione
concernente la mozione 8 marzo 1999 presentata da Lorenza Hofmann
per il gruppo PS, per l'organizzazione e il riconoscimento della
formazione e dell'aggiornamento delle persone che assumono funzioni
previste dal diritto tutorio
(Messaggio no. 5023 del 4 luglio 2000)**

La mozione chiede al Consiglio di Stato di organizzare la formazione e l'aggiornamento delle persone che assumono funzioni previste dal diritto tutorio.

Il Consiglio di Stato condivide la preoccupazione espressa nella mozione di poter fare capo a tutori e curatori all'altezza del compito, ma ritiene che un simile progetto vada adeguatamente studiato e approfondito: preannunciando un progetto per la seconda metà del 2001.

La Commissione non ha notizia che un tale progetto sia stato nel frattempo studiato. Ha notizia invece delle difficoltà crescenti che incontrano le autorità tutorie a trovare privati disponibili, prima ancora che idonei, ad assumere ruoli di tutore e curatore.

Il codice civile, conformemente del resto alla tradizione plurisecolare, prevede che le funzioni tutorie siano affidate di regola a privati. Anzitutto a persone della cerchia familiare: una zia, nei confronti di minorenni rimasti orfani, o un figlio, nei confronti del genitore affetto da demenza senile. Spesso, nel caso di adulti inabilitati da malattia o turbe caratteriali, il coniuge.

Vi sono poi casi di rappresentanza puntuale, come quella del figlio minorenne in un affare (una divisione ereditaria, un'azione di riconoscimento della paternità) nel quale vi è potenziale conflitto d'interessi con il suo rappresentante legale normale, cioè con il genitore; oppure i casi di persone giuridiche rimaste senza amministratori. In questi casi, la curatela è affidata d'abitudine ad avvocati, usati professionalmente alla rappresentanza processuale, o ad economisti o fiduciari usati alla gestione patrimoniale.

I casi per i quali risulta più difficile trovare persone disponibili sono quelli dei bambini in famiglie problematiche, degli adolescenti in grave conflitto con i genitori e degli adulti interdetti o curatellati nella cui cerchia familiare non si trovano persone idonee. Per questi casi difficili esistono i tutori ufficiali, che sono funzionari cantonali. I comuni talvolta integrano l'offerta, mettendo a disposizione loro funzionari per queste incombenze. Almeno così era il caso fino a quando i Comuni erano direttamente responsabili delle tutele e curatele. La recente creazione di Commissioni tutorie regionali, slegate dalla diretta responsabilità comunale – senza volere fare qui un'analisi complessiva dei vantaggi

e svantaggi di questa innovazione – ha diminuito la responsabilità dei Comuni nel cercare e nel mettere a disposizione persone idonee, nonché accresciuto la penuria di tutori e curatori privati.

La formazione dei tutori ufficiali non ha da rappresentare un tema a sé, rispetto alla generale esigenza per lo Stato, al pari di ogni altro datore di lavoro, di formare e aggiornare i propri dipendenti. Lo stesso vale per le curatele puntuali, ad opera di professionisti della rappresentanza d'interessi, che non spetta certo allo Stato formare appositamente per questi casi.

Negli altri casi, quelli dei tutori e curatori prettamente “privati”, la formazione può contribuire alla qualità; ma c'è anche il rischio che diventi fattore dissuasivo, almeno se impostata come obbligo. Quale zio farebbe ancora da tutore al nipote rimasto orfano – magari diciassettenne, e quindi per un solo anno – e quale figlia al genitore ricoverato in casa per anziani, se dovesse per questo seguire una formazione e magari superare un esame?

Spetta alle autorità tutorie valutare l'idoneità delle persone disponibili. Ciò viene fatto in base agli eventuali titoli di studio, ma anche e soprattutto all'esperienza professionale e familiare e alla reputazione in genere. Fattori che incidono, per un compito complesso e anche spesso imprevedibile come quello del tutore o curatore, ben più di un corso di formazione: che può dare qualche informazione supplementare, ma non supplire all'esperienza di vita e all'affidabilità generale richieste.

Non si esclude l'utilità di una formazione facoltativa, nel senso di un'offerta informativa per le persone disponibili. Ben difficilmente – ma queste conclusioni avrebbero dovuto essere materia dello studio promesso dal Consiglio di Stato per il 2001 – la si può però concepire come formazione valida per tutti i casi: data la diversità di situazioni nelle quali una tutela o curatela interviene.

L'idea proposta nella mozione, di un riconoscimento, in forma di attestato, dell'idoneità a svolgere funzioni tutorie, pare piuttosto lontana dalla realtà. Come è lontana dalla realtà l'idea che possa esistere una professionalità o una specializzazione specifica per tali funzioni, vista la varietà di casi e quindi di competenze che tali funzioni comportano.

Nessun semplice “corso” in materia legale o contabile potrà mai supplire la professionalità legale o contabile richiesta da certi casi di tutela; come pure è evidente che, per fungere da tutore in casi che comportano l'esercizio dell'autorità o della custodia parentale, l'autorità tutoria ricorra a chi ha avuto esperienza come genitore, piuttosto che accontentarsi della frequenza di un “corso”, a contenuto pedagogico, per quanto valido, da parte di un tutore che genitore non è mai stato.

Buoni tutori e curatori si formano durante decenni, tramite la loro attività professionale e/o la loro esperienza familiare: è ingenua pretesa conferire allo Stato il compito di fabbricarli tramite qualche corso serale.

Semmai, per le competenze mancanti, più della formazione giova il supporto puntuale di altre persone. È regola che il tutore o curatore di bambini o adolescenti difficili faccia capo, per disposizione delle stesse autorità tutorie, al sostegno di operatori sociali professionali; come pure è regola che i membri o i segretari delle commissioni tutorie aiutino tutori e curatori privi di conoscenze amministrative a redigere i rendiconti annuali. L'offerta per

questi casi di corsi di lavoro sociale, rispettivamente di contabilità, rischierebbe di aggravare il senso di impotenza o solitudine, e quindi di allontanare potenziali candidati dall'assunzione di queste responsabilità.

Possono semmai tornare utili informazioni tematiche puntuali, offerte a titolo facoltativo, neppure specifiche per tutori e curatori, del genere di quelle offerte a chi si occupa di bambini, di adolescenti, di anziani o di malati, o si trova a gestire un immobile, o una situazione di indebitamento: e comunque a tutte le persone di buona volontà desiderose di approfondire aspetti concreti con i quali sono confrontate.



La Commissione conclude pertanto di ritenere evasa la mozione da quanto detto nel messaggio governativo.

Per la Commissione legislazione:

Mauro Dell'Ambrogio, relatore
Bobbià - Carobbio W. - Dafond -
Fiori - Genazzi - Ghisletta D. -
Jelmini - Pantani - Righinetti